

CAMERA DEI DEPUTATI N. 371-A (Urgenza)

RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI)

(RELATORE CARCATERRA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(TUPINI)

DI CONCERTO COL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(PORZIO)

COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCELBA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(PELLA)

E COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(GONELLA)

nella seduta del 24 febbraio 1949

Provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche
di interesse degli Enti locali

presentata alla Presidenza il 30 giugno 1949

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge n. 371, sul quale la vostra Commissione ha portato il suo esame, segna una svolta nella politica dei lavori pubblici interessanti gli enti locali. Ogni regime, infatti, benché non lo notasse il Bryce, ha in proposito una sua politica: o il self-government di tipo inglese, ad esempio, o il modulo dello stato e dei rapporti fra questo e la periferia, quali li concepì il primo Napoleone, e che, in parte, fini-

scono per essere il tipo della nostra stessa attuale legislazione, nata dai vetusti tronchi della legge piemontese 20 novembre 1859, n. 4754 e della più nota legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E. Accanto a questa, con una lenta opera di stratificazione e specializzazione, è venuta a porsi una congerie di norme, molteplici e spesso disarmoniche, per ciascuna delle singole specie di lavori di competenza degli enti locali: strade, opere igie-

niche, edifici scolastici, porti. Leggi speciali, reiterate anch'esse, erano state emanate per singole regioni del Mezzogiorno, del Centro e del Nord dell'Italia, emanate volta a volta a seconda delle necessità.

La guerra, intanto, con le sue distruzioni, con la istanza di un'urgente assorbimento di mano d'opera disoccupata, aveva imposto che lo Stato si accollasse, in virtù dei decreti legislativi 10 agosto 1945, n. 517, e successivi, tutti i lavori che istituzionalmente sono a carico degli enti locali.

Quest'ultimo complesso di provvedimenti aveva spostato l'asse della politica dei lavori pubblici, perché ai diretti interessati aveva sostituito lo Stato nella scelta, nel finanziamento (anche se è previsto il recupero di parte della spesa), nella esecuzione dei lavori.

Si rende così palese che oggi non poteva decidersi una politica di grandi investimenti in opere pubbliche, senza aver prima riformato l'attuale legislazione, soprattutto quella attinente agli enti locali. E di una politica economica di quel respiro è sentito il bisogno e fatta presente la necessità da più parti, perché — ed in quanto — essa costituisce lo stimolo a tutta la vita economica del paese; incentivo dell'iniziativa privata; rimedio alla disoccupazione.

* * *

1. — L'attuale legislazione, presenta, dunque, tre gravi inconvenienti: è frammentaria e incoerente; non è consona ai principi di quell'autogoverno cui è ispirata la istituzione degli enti locali; orientata a così lontani modelli (e per le strade potrà risalirsi anche oltre), non risponde alle necessità più vive ed attuali.

A queste deficienze intende ovviare l'attuale disegno di legge; il quale, in sintesi, risponde a questi principi: riordinare ed aggiornare alle istanze di oggi la intricata selva delle leggi che autorizzano contributi statali o, in casi eccezionali, più vasti interventi, per le opere pubbliche di interesse degli enti locali, col criterio di collegare quelle opere al rinnovato, democratico autogoverno degli enti locali; di associare lo Stato agli sforzi di questi ultimi e dando di più a chi meno ha; di impostare subito i lavori più urgenti nella maggior quantità consentita, e di variare i contributi in relazione diretta della maggior importanza sociale delle singole opere.

Certamente, l'attuale disegno di legge non dà fondo a tutta la materia, che è, o avrebbe potuto essere oggi di competenza degli enti locali. Alcuni commissari, invero, hanno fat-

to rilevare che si sarebbe potuta prevedere la possibilità di contributi anche per la costruzione di opere necessarie al ricovero dei ragazzi della strada o dei poveri, all'elevazione morale dei non abbienti. Istanze, queste, oggi veramente pressanti, alle quali l'attuale disegno non ha voluto provvedere per diversi motivi. Infatti, in parte si tratta di creare prima le necessarie premesse nella legge provinciale e comunale; in parte, le limitate disponibilità finanziarie hanno imposto di non considerare queste ed altre opere, perché vi sono necessità primordiali (fognature, cimiteri, acquedotti) alle quali, proprio per ossequio ai valori sociali, dovevano, per così dire, cedere il passo.

È da augurarsi, peraltro, che, appagate, in virtù dell'attuale disegno di legge, queste primordiali esigenze, si possa passare ad una seconda fase della legislazione italiana dei lavori pubblici, giacché la società oggi ha il dovere di assicurare a ciascuno non solo quanto è strettamente indispensabile alla vita, ma quei conforti che, per essere un portato della civiltà moderna, e conferendo alla elevazione materiale e morale della persona umana, vanno considerati ugualmente indispensabili.

In fondo è un carattere sociale altamente apprezzabile anche quello dell'attuale disegno di legge di aver ammesso a contributo opere di confort, come i pubblici bagni, e quello di aver graduate le necessità e di aver incluse nella legge solo le più urgenti. Potrebbe dirsi che questo, fra gli altri, è il carattere fondamentale del disegno.

2. — Ma accanto a questo, vuol sottolinearsi l'altro, che potrebbe dirsi quantitativo, e che non manca, esso stesso, di una certa luce sociale. Lo Stato gradua la misura dei suoi interventi. Era ben chiaro nel disegno che maggior contributo venisse autorizzato per le opere più socialmente importanti e per i comuni più economicamente deboli. Infatti, a parte le maggiori provvidenze a favore del Mezzogiorno, per le opere igieniche e gli ospedali, il massimo del contributo statale era autorizzato per i comuni con popolazione inferiore, rispettivamente ai 10 mila e ai 30 mila abitanti.

La Commissione ha creduto di poter esaltare questo criterio e propone i seguenti emendamenti:

a) elevare al 5 per cento il contributo per le opere igieniche dei comuni con popolazione sino a 5000 abitanti (articolo 3);

b) limitare la garanzia dello Stato ai soli comuni con popolazione sino a 75000 abitanti

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

per l'Italia peninsulare e insulare e fino a 10000 per il resto d'Italia;

c) suggerire al Governo, in relazione all'articolo 11, di dare la preferenza alle opere di prima necessità dei comuni economicamente più deboli.

Tutta la legislazione attuale, in ogni campo, è infatti nel senso di dare a chi non ha, o ha poco, in modo da portare tutti ad un minimo comune livello di vita, salvo a riconoscere ulteriori necessità. La democrazia di questo secondo dopoguerra è fondata anche sulla libertà dal bisogno e, naturalmente per ora, dai bisogni più urgenti.

3. — Naturalmente, a questi, che sono i caratteri della democrazia, non corrispondono le dittature. È potuto avvenire, così, che mentre si erigevano propagandistici, voluttuari, marmorei fori e statue ai dittatori stessi, la Basilicata, la Calabria, le Puglie, le Isole, il Mezzogiorno in genere, permanessero in carenza di quelle opere di prima necessità, che pure una miriade di leggi speciali aveva loro promesse e solo in parte date. Leggi, nella maggior parte dei casi, oramai senza più alcun valore, perché limitate, nella loro efficienza, agli stanziamenti in ciascuna di esse previsti. Una legge sui lavori pubblici di interesse degli enti locali, non poteva, dunque, dimenticare il Mezzogiorno e le Isole e la legislazione di favore emanata in quest'ultimo cinquantennio.

Ragioni e cause climatiche (la malaria), razziali (conquiste bizantina, angioina, aragonesa, spagnola), economiche (feudalesimo, latifondo, mancanza di industrie, ecc.), fanno sì che il male del mezzogiorno sia cronico ed endemico: rimonti, cioè, non al momento dell'unità della patria, né sia costituito, come per talune aree depresse delle altre regioni d'Italia, da sfortunate isole. In queste condizioni si imponeva affrontare in pieno, anche nell'attuale disegno di legge, il problema, perché né il tempo, né favorevoli circostanze, sarebbero state sufficienti. D'altronde, il problema del Mezzogiorno, come quello delle aree depresse, è di interesse nazionale. E ciò ha sentito la Commissione, proponendovi di approvare sia le norme di favore pel Mezzogiorno, sia l'emendamento che, nell'articolo 9-ter, estende la garanzia dello Stato anche alle aree depresse delle altre regioni d'Italia. Ed è ragione di compiacimento che dall'una e dall'altra parte si siano riconosciute le altrui giuste ragioni.

Ma detto ciò, occorre mostrare quanto depresse siano le condizioni del Mezzogiorno e delle Isole. Si scelgono a tal fine due esempi: quello delle costruzioni scolastiche e quello delle opere ospedaliere, che hanno sempre goduto di contributi statali.

Per le prime mancano dati diretti. Ma possono giovare quelli relativi alle aule, ai posti-banco, alla densità degli alunni per scuola e per classi elementari.

DATI RELATIVI AL 1945-46 FORNITI DALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA.

	Scuole situate in locali appositi			Scuole non situate in locali appositi			TOTALE alunni dai 6 ai 13 anni
	Scuole	Aule	Banchi	Scuole	Aule	Banchi	
Italia settentrionale	12.695	42.976	1.374.167	2.149	3.642	95.270	2.638.900
Italia centrale.	4.607	13.058	352.652	2.544	3.780	88.935	1.135.200
Italia meridionale	3.536	13.412	412.214	2.965	5.955	179.858	1.954.500
Isole	1.188	5.910	205.183	1.046	2.127	61.004	882.600

Vale, cioè, la pena di rilevare che il Nord è in condizioni di favore sia perché, relativamente al Sud, ha più scuole in locali appositi, che non in locali non appositi

(12.695 — 2.149); sia perché ha più banchi (complessivamente 1.469.437; circa, cioè la metà della sua popolazione scolastica), rispetto all'Italia meridionale, la quale presenta su

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

1.954.500 fanciulli appena 592.072 banchi, cioè meno di un terzo della sua popolazione scolastica.

La sproporzione per gli indici delle aule è a favore del Nord: bastino soli questi rilievi, cui altri potrebbero aggiungersi: complessivamente il Nord dispone di 45.618 aule mentre

il Sud di 18.967, oltre 8.037 per le Isole. Rispetto alla popolazione queste cifre significano un affollamento medio (2.638.900: 45.618:5) molto minore rispetto alle altre due parti d'Italia. Del resto, le medie sono espressamente calcolate dall'Istituto centrale di statistica per l'anno 1946.

	Numero medio per gli alunni per classe					Frequenza su 1000 aventi obbligo di iscrizione
	Statali	Parificate	Private	Sussidiate	TOTALE	
Italia settentrionale.	22.5	29.3	23.8	11.5	22.3	775.2
Italia centrale	19.8	33.1	26.1	16.7	20.3	753.6
Italia meridionale	27.8	36.5	28.2	23.6	27.8	627.3
Italia insulare	29 -	34.6	22.9	18.5	28.7	639.7

La maggiore densità implica una minore disponibilità di aule e di edifici scolastici.

Non si vuole qui alludere agli asili infantili, di cui il Piemonte è fornito nella misura di 1 ogni 2.450 abitanti, mentre le Puglie 1 su 9 mila, la Sicilia 1 su 7.500, la Calabria 1 su 6.600.

La situazione ospedaliera non si presenta diversa. Mentre a Pavia si ha 1 letto per 0.182 chilometri quadrati, ad Avellino e Matera si hanno, rispettivamente, 1 letto ogni 23.736 e ogni 38.704 chilometri quadrati.

Con l'attuale disegno il problema del Mezzogiorno, senza che siano dimenticate le aree depresse del resto d'Italia, viene affrontato in modo organico ed entra istituzionalmente in quella che sarà la legge dei lavori pubblici di interesse degli enti locali, in quanto da un lato è accantonata la metà degli stanziamenti, dall'altra vengono elevati i contributi, o in via generica, resa possibile l'applicazione delle precedenti leggi, se più favorevoli.

4. — Giova, finalmente, sottolineare, che l'attuale disegno di legge ritorna al principio dell'autogoverno degli enti locali, principio che, naturalmente, si snoda in necessarie conseguenze: che siano gli enti locali i giudici unici, perché unicamente competenti e responsabili della scelta e della esecuzione dei lavori. Quando, alla stregua della legge detta « per la disoccupazione », era lo Stato che si sostituiva

agli enti locali, poteva anche avvenire, che non potendosi, per ragioni formali, finanziare un'opera necessaria ed urgente richiesta da un ente, tuttavia se ne finanziasse altra, né chiesta, né urgente, né necessaria. Col nuovo sistema l'inconveniente si evita. Ma si ha ragione di credere che il sistema genererà d'altra parte, notevoli vantaggi. La provincia, e più ancora il comune, sono gli organismi più fisicamente e moralmente prossimi al singolo, più sensibili, quindi che non lo Stato medesimo, alle necessità sociali. Sono, di conseguenza, gli enti locali i giudici idonei della necessità e della natura dell'opera da farsi, tanto più quando sono essi a sostenerne (sia pure in parte) la spesa e la esecuzione. Ciò accentuerà quel carattere progressivo che ci si augura debba assumere la finanza degli enti locali. E sollecitando l'attuale disegno le opere pubbliche di maggiore interesse sociale (come quelle per cui è consentito un maggior contributo), è evidente che le norme in esame solleciteranno certe spese e richiederanno un adeguamento delle entrate con gli stessi criteri di socialità che per le spese.

5. — Sono stati sin qui esposti i criteri generali del disegno di legge.

Converrà illustrare, brevemente, le singole norme, di cui ognuna sostituisce una lunga, complicata serie di leggi. L'articolo 1 stabilì-

sce l'intervento dello Stato e lo determina nella corresponsione di contributi costanti ed uguali per trentacinque anni.

Nei momenti di congiuntura l'intervento dello Stato si richiede da un lato perché gli enti locali, da soli, non sarebbero in grado di provvedere a tutte le proprie esigenze; ma, soprattutto, perché interessa impostare subito un più vasto complesso di opere pubbliche. Certo, in mancanza di disponibilità finanziarie, il sistema dei contributi annuali implica — se non altro — che si impegnino in anticipo i bilanci futuri sino al termine delle previste operazioni. Ma nei momenti di depressione non v'è altra via, anche se sorge poi il problema (che qui non occorre affrontare) del modo di provvedere ai finanziamenti. Va per altro notato, sia pur fuggacemente, che l'attuale disegno, almeno direttamente, non ricorre né a nuove imposte (la cui conseguenza sarebbe un rallentamento degli investimenti privati) né a un prestito; per la parte finanziaria si ricollega alla generale politica del Tesoro, e, crediamo, in modo particolare, agli aiuti economici internazionali, che fanno evitare sia il pericolo derivante dalle nuove imposizioni fiscali che quello che promana da un prestito interno.

6. — *Strade.* — Mentre la rete stradale nazionale è soddisfacente e si adegua sempre più alle esigenze attuali, i comuni e le provincie non solo non hanno costruito, quanto, di più e peggio, non hanno provveduto per molteplici ragioni alla manutenzione delle loro strade. Per altro, vi sono ancora comuni non allacciati ad una stazione ferroviaria, al loro porto, o al loro capoluogo di provincia. L'articolo 2 tiene conto di questo fatto e si attiene ad una vecchia distinzione di serie, che fu la conseguenza di una casistica codificata in tabelle. In vero, non sarebbe stato possibile superare quegli schemi più di quanto si sia tentato di fare con l'emendamento aggiuntivo che la vostra Commissione vi propone di approvare. In verità, è ben certo che oggi la classificazione di strade andrebbe fatta con criteri diversi. Ed è anche vero che oltre all'onere della costruzione si impone quello della manutenzione nonché quello dell'adeguamento strutturale delle vie provinciali e comunali. In fatti esse da una parte giacciono in un abbandono più che decennale, dall'altra non rispondono alle attuali esigenze del traffico intensificato e potenziato per l'avvento della trazione automatica, mentre furono costruite per il più ridotto traffico a trazione animale. Ma si tratta di un complesso di circa 175.000 chilo-

metri di strade, ed il problema è così vasto che non poteva essere affrontato con l'attuale disegno di legge e con i mezzi finanziari di cui esso può disporre.

Resta che con le provvidenze in esame, in conformità ai criteri generali sopra espressi, si potrà ovviare alla grave deficienza in cui non pochi comuni ancora attualmente versano.

È l'indispensabile alla vita che vuole innanzi tutto assicurarsi.

Da rilevare che in deroga a tutte le precedenti disposizioni, anche a quelle che pur si richiamano in vigore nell'articolo 1 del disegno di legge, le provincie, che prima erano tenute, accanto allo Stato, a conferire un contributo del 25 per cento a favore dei comuni, d'ora in poi sono esentate da quest'onere. E ciò le porrà in miglior condizioni di provvedere ai loro compiti istituzionali, e costituisce già, di per sé, un beneficio.

7. — *Opere igieniche.* — L'articolo 3 ha presenti, in sostanza, due ipotesi, a parte la norma speciale per il Mezzogiorno. Da un lato la costruzione per i comuni sprovvisti, dall'altra l'ampliamento e il miglioramento delle opere igieniche (acquedotti, fognature e cimiteri). Per la costruzione si tien conto dell'ampiezza della popolazione per dare alla stregua del criterio illustrato nel n. 2 il massimo contributo (5 per cento) ai comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti ed il minimo (3 per cento) ai comuni con popolazione fino a 150.000 abitanti.

Quando si tratti di ampliare o di migliorare acquedotti, fognature o cimiteri già esistenti unico è il contributo (2 per cento) ed unico il limite di popolazione (150.000 abitanti). In realtà per l'ampliamento non poteva prevedersi lo stesso *maximum* di contributo stabilito per i comuni sprovvisti di opere igieniche, perché, pur non volendosi disconoscere necessità urgenti di ampliamenti, il disegno resta fermamente orientato al principio più volte qui espresso, che occorre assicurare innanzi tutto a chi ne manca le opere di prima necessità.

È sorta quistione se potessero trattarsi come ampliamento le ricostruzioni di opere igieniche, ed in particolar modo degli acquedotti che pur non distrutti dalla guerra, risultassero indirettamente, per effetto di questa o per altra causa, così insufficienti o così rovinati da dirsi inesistenti. Si noterà, in proposito, che se si tratta di distruzioni derivanti dalla guerra interverrà la legge speciale. È difficile, in altra ipotesi concepire una distruzione totale di un acquedotto: che se il caso dovesse

sussistere, troverebbe applicazioni il primo comma dell'articolo 3, ove si prevede la costruzione di acquedotti per i comuni, che ne siano per una qualsiasi causa sprovvisti. Nell'ultima ipotesi che l'acquedotto non debba essere costruito *ex integro* né debba essere ampliato, ma solo riparato e cioè riparato in parte, nessun contributo è previsto, trattandosi di una spesa molto minore, rispetto a quella della costruzione o dell'ampliamento, e alla quale potrà far fronte il comune con le sole sue forze. A questi criteri è ispirato l'emendamento soppressivo delle parole « *o ricostruire* » dell'ultimo comma dell'articolo 3.

È evidente che pei comuni superiori ai 150.000 abitanti, essendo ingenti le spese di costruzione o di ampliamento degli acquedotti o delle fognature, ed anche degli stessi cimiteri, non potrà provvedersi con le attuali provvidenze, ma come sempre è avvenuto, con leggi speciali.

8. — *Ospedali e tubercolosari.* — Anche per gli ospedali si tiene conto dei limiti di popolazione, dell'assenza dell'opera e dell'ampliamento. I comuni sono divisi in tre categorie a seconda che abbiano popolazione sino a 30.000, sino a 50.000, oltre 50.000 abitanti. Per la costruzione o il completamento, a seconda dei limiti di popolazione, sono previsti rispettivamente i contributi del 4 per cento, 3 per cento, 2 per cento, e rispettivamente sino al limite di spesa di lire 200, 350, 450 milioni.

In limiti più bassi sono previsti i contributi per ampliamento di ospedali e per la costruzione di tubercolosari.

La Commissione ha voluto tener presente la ipotesi che l'ospedale esistente, in base a dichiarazione dell'Autorità, risultasse incapace di ampliamento o tecnicamente e igienicamente inadeguato alla sua destinazione, e ha assimilato questo caso a quello del comune che sia sprovvisto di opera ospedaliera.

Da rilevare che solo per ospedali e tubercolosari è prevista la possibilità che lo Stato possa concedere contributi alle istituzioni pubbliche di assistenza, rimanendo esclusa tale possibilità in ogni altro caso ed anche per gli edifici scolastici. Anche solo per ospedali e tubercolosari è prevista la possibilità di consorzi.

La ragione della previsione di istituzioni di beneficenza e di Consorzi solo per gli ospedali ed i tubercolosari deriva dalla constatazione che già attualmente quelle istituzioni pubbliche, spesso dipendenti dai comuni, gestiscono benefici ospedali, mentre (e ciò si

dice in relazione ai Consorzi) in ossequio ai più moderni criteri tecnici si intende sollecitare la costruzione di opere ospedaliere aventi un certo raggio d'azione ed una particolare specializzazione, opere cui non possono provvedere da soli i piccoli comuni.

Mentre l'articolo 4 prevede la costruzione di ospedali in comuni che ne siano sprovvisti, l'articolo 6 dispone che entro un anno dall'entrata in vigore dell'attuale disegno sarà compilato l'elenco delle opere ospedaliere, di cui sia riconosciuta la necessità nei comuni del Mezzogiorno e delle isole. Evidentemente il criterio a cui s'ispira l'articolo 6-bis non è quello dell'assenza dell'opera ma della sua insufficienza in base agli indici del posto-letto per chilometro quadrato e per densità di popolazione (ritenendosi oggi normale 5-6 letti per 1000 abitanti e per ogni chilometro quadrato).

9. — *Edilizia scolastica.* — Il problema scolastico ha oggi in Italia due aspetti: quello umano e quello strumentale. Il primo (ceto insegnante, analfabetismo, riforma della scuola) non avviene che debba essere qui trattato. L'altro aspetto (edifici, attrezzature) è quello considerato e soddisfacentemente risolto dal presente disegno. Anzi, è lodevole che il Governo, prima ancora di porre in Parlamento il problema umano, abbia inteso risolvere quello strumentale, che è finanche predominante.

La Commissione ha tuttavia ritenuto di dover includere fra l'edilizia scolastica degna di contributo quella da adibire ad asili infantili degli enti locali, o, come oggi suol dirsi, a scuola materna, convinta della sua importanza sociale, psicologica, educativa.

La Commissione propone inoltre di non limitare il contributo ai soli enti obbligati a fornire i locali alle scuole statali, ma di estendere il beneficio alle scuole parificate e parreggiate, dipendenti da comuni e provincie.

Il disegno di legge è animato dall'apprezzabile intento di dare il massimo contributo (4,50 per cento) per gli edifici destinati alla istruzione elementare in sedi rurali, prevedendosi che in tali edifici siano compresi gli alloggi per gli insegnanti. È augurabile che i comuni rivolgano tutta la loro attenzione a questo speciale settore dell'edilizia scolastica, di cui la deficienza è maggiormente sentita, e che è una delle cause dell'inurbamento e dell'abbandono delle campagne. D'altra parte, per molteplici ragioni, è giusto e necessario che i maestri elementari delle scuole rurali abbiano i loro alloggi.

Minor favore è previsto per edifici da destinare all'istruzione classica e media rispetto a quelli da adibire ai corsi di avviamento professionale e alle scuole industriali, agrarie e nautiche. Ciò in relazione alla riconosciuta necessità non solo di deflazione della scuola media, ma anche di una specializzazione della istruzione. Che è cosa ben diversa dalla cultura, e più urgente di questa.

10. — *Illuminazione e porti.* — La Commissione ha ritenuto dovervi proporre la possibilità di contributi anche per le opere necessarie alla pubblica illuminazione. Il problema, nella generalità, può dirsi ormai superato. Ma vi sono ancora comuni, nei quali non è giunta l'energia elettrica, fonte di ogni moderna condizione di vita, perché le finanze locali non hanno consentita la spesa cui le società sottopongono i comuni. La materia, per altro, è complessa e richiederà una revisione delle leggi particolari.

Pei porti di quarta categoria, per gli approdi sono previsti contributi del 4 per cento nell'espe di miglioramento.

11. — *Mutui e garanzie.* — I comuni sono facultati a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti o con altri Istituti di credito, e lo Stato si accolla il 40 per cento della differenza fra il saggio dell'Istituto (ma solo fino al 7 per cento) e quello praticato dalla Cassa.

Provvida norma è quella dell'articolo 9-ter concordata dal Vicepresidente e dal Ministro dei lavori pubblici dopo la presentazione del disegno: pei comuni e le provincie che abbiano raggiunti i limiti di sovrimposizione fondiaria e di imposte di consumo — e che quindi non potrebbero dare garanzie pei loro mutui — è facultato lo Stato a dar garanzia. La Commissione, nonostante il contrario avviso nel quale ha insistito il Governo, propone di limitare tale garanzia ai comuni economicamente più deboli, e cioè, per l'Italia meridionale e insulare, quelli con popolazione sino a 75.000 abitanti, per il resto d'Italia sino a 10.000.

In effetti, la Commissione si è preoccupata della possibilità, che costituirà forse la normalità, che i centri più grandi possano

assorbire la maggior parte delle disponibilità finanziarie, mentre l'intento della legge (cfr. n. 2) è quello di provvedere alla deficienza dei servizi di prima necessità, deficienza particolarmente acuta nei piccoli centri. Le grandi città hanno possibilità che i centri minori non hanno; senza dire che — come è sempre avvenuto — per le maggiori città può provvedersi con leggi speciali, che non sarebbero possibili pei singoli piccoli comuni, ai quali, appunto, è rivolto l'attuale disegno.

12. — Alcuni altri emendamenti ritiene la Commissione di dovervi proporre. Si è ritenuto dovesse elevarsi dal 5 al 7 per cento la percentuale di progettazione di strade ed acquedotti (articolo 12, comma 2°), che sono le opere che richiedono maggior studio e specializzazione. È sembrato opportuno poter affidare i collaudi non ai soli funzionari del Genio civile (articolo 12, comma 3°) ma a chiunque sia iscritto negli Albi, e ciò per favorire i liberi professionisti. Nello stesso articolo si è creduto dover stabilire che gli onorari dei liberi professionisti debbano liquidarsi sulla base delle tariffe nazionali ridotte del 20 per cento. Riduzione suggerita dalla analoga disposizione dell'articolo 14, comma 3° relativa ai notai, e dalla considerazione che anche in altre leggi è adottato lo stesso criterio.

L'aggiunta dell'articolo 18-bis è stata determinata dal fatto che pei contributi per allacciamenti di linee elettriche e opere connesse manca la previsione in bilancio.

* * *

Onorevoli Colleghi! La vostra Commissione crede di potervi raccomandare l'attuale disegno di legge. Ai vantaggi che esso presenta rimetto alle legislazioni sin qui vigenti, si aggiunge la viva aspettazione del paese.

Onorevoli colleghi, l'attuale disegno è tale che potrà provvedere a risolvere molti degli scottanti problemi dell'ora: le opere pubbliche di prima necessità, il problema del Mezzogiorno, la disoccupazione, la ripresa economica e industriale del paese.

CARCATERRA, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE DEL MINISTERO

ART. 1.

In deroga a tutte le disposizioni vigenti, la concessione di concorsi o sussidi dello Stato nell'esecuzione delle opere pubbliche di interesse di enti locali, indicate nei successivi articoli, è fatta esclusivamente mediante la corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni nella misura fissata per ciascuna categoria di opere.

L'esecuzione delle opere stesse, anche se dalle vigenti disposizioni di leggi organiche o speciali sia demandata al Ministero dei lavori pubblici con anticipazione dell'intera spesa da parte dello Stato, salvo recupero delle quote a carico degli enti locali interessati, deve essere effettuata dagli enti medesimi, nei modi stabiliti nei successivi articoli 9, 10, 11 e 12.

ART. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinque anni nella spesa riconosciuta necessaria nelle seguenti misure:

1°) del 4,50 per cento per la costruzione o il completamento delle strade occorrenti ad allacciare alla esistente rete i comuni e le frazioni isolati nonchè delle strade di accesso dal capoluogo alla stazione ferroviaria più vicina, quando il comune è sprovvisto di allacciamento rotabile alla ferrovia entro il limite di venticinque chilometri;

2°) del 4 per cento per la costruzione o il completamento delle strade provinciali di serie già classificate nella 1^a o nella 2^a serie;

3°) del 3 per cento per la costruzione o il completamento delle strade provinciali già classificate nella 3^a serie;

4°) dell'1 per cento per la costruzione o il completamento delle strade comunali obbligatorie già iniziate o classificate.

DISEGNO DI LEGGE DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

La concessione di concorsi o sussidi dello Stato per l'esecuzione delle opere pubbliche di interesse di enti locali, indicate nei successivi articoli, è fatta mediante la corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni nella misura fissata per ciascuna categoria di opere.

Gli enti locali dell'Italia meridionale ed insulare possono chiedere, in sostituzione delle norme della presente legge, l'applicazione delle disposizioni legislative che attribuiscono un trattamento di maggior favore anche se ne è cessata l'applicazione per essersi esauriti gli stanziamenti di bilancio. A questo fine negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, successivi all'esercizio finanziario 1949-50, sarà provveduto ai relativi stanziamenti.

ART. 2.

Identico.

1°) *identico;*

2°) del 4 per cento per la costruzione o il completamento delle strade provinciali già classificate nella 1^a o nella 2^a serie;

3°) *identico;*

4°) *identico.*

Per le strade provinciali non classificate di serie potrà concedersi un contributo del 4 per cento o del 3 per cento a seconda della maggiore o minore importanza da riconoscere con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Il contributo di cui al precedente comma può essere elevato al 5 per cento della spesa riconosciuta necessaria, quando si tratti di strade da costruire o completare dalle provincie o dai comuni dell'Italia meridionale ed insulare.

Per tutte le altre strade previste nel decreto-legge luogotenenziale 19 agosto 1915, n. 1371, modificato dal decreto luogotenenziale 8 maggio 1919, n. 877 può essere concesso un contributo per trentacinque anni del 2 per cento della spesa riconosciuta necessaria.

ART. 3.

A favore dei comuni che provvedano alla costruzione di acquedotti, fognature e cimiteri per il capoluogo o per le frazioni che ne siano sprovvisti, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinque anni nella spesa riconosciuta necessaria nella seguente misura:

a) del 4 per cento ai comuni con popolazione non superiore a 10 mila abitanti ed a quelli dell'Italia meridionale ed insulare, anche se con popolazione superiore;

b) del 3,50 per cento ai comuni con popolazione fino a 30 mila abitanti;

c) del 3 per cento ai comuni con più di 30 mila e fino a 150 mila abitanti.

Quando si tratti di ampliare o migliorare acquedotti, fognature e cimiteri già esistenti nei comuni con popolazione fino a 150 mila abitanti ed in quelli dell'Italia meridionale ed insulare anche se con popolazione superiore, il contributo può essere concesso nella misura del 2 per cento.

Nel caso di comuni riuniti in consorzi per costruzione di acquedotti, la misura del contributo è determinata tenendo conto della media aritmetica della popolazione di tutti i comuni consorziati.

ART. 4.

A favore di provincie, comuni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi, che provvedono alla costruzione

Il contributo di cui ai precedenti commi può essere elevato al 5 per cento della spesa riconosciuta necessaria, quando si tratti di strade da costruire o completare dalle provincie o dai comuni dell'Italia meridionale ed insulare.

Per tutte le altre strade previste nel decreto-legge luogotenenziale 19 agosto 1915, n. 1371, modificato dal decreto luogotenenziale 8 maggio 1919, n. 877, e non contemplate nei commi precedenti può essere concesso un contributo per trentacinque anni del 2 per cento della spesa riconosciuta necessaria.

ART. 3.

Identico.

1°) del 5 per cento ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;

2°) del 4 per cento ai comuni con popolazione fino a 10 mila abitanti;

3°) *identico*;

4°) *identico*;

Quando si tratti di ampliare o migliorare acquedotti, fognature e cimiteri già esistenti nei comuni con popolazione fino a 150 mila abitanti il contributo può essere concesso nella misura del 2 per cento.

Identico.

Quando si tratti di acquedotti, fognature e cimiteri da costruire nei comuni e nelle frazioni dell'Italia meridionale ed insulare, il contributo dello Stato è elevato al 5 per cento della spesa riconosciuta necessaria, indipendentemente dai limiti di popolazione.

ART. 4.

A favore di comuni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi, che provvedono alla costruzione di ospedali,

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

di ospedali, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinque anni nella spesa riconosciuta necessaria, quando i comuni siano sprovvisti di tali opere, nella seguente misura:

1°) del 4 per cento con popolazione non superiore ai 30 mila abitanti e fino al limite di spesa di lire 200 milioni;

2°) del 3 per cento nei comuni con popolazione non superiore a 50 mila abitanti e fino al limite di spesa di lire 350 milioni;

3°) del 2 per cento nei comuni con oltre 50 mila abitanti e fino al limite di spesa di lire 450 milioni.

Il contributo di cui al precedente comma può essere concesso nella spesa per il completamento di ospedali, quando le opere di completamento siano necessarie per la funzionalità delle parti già costruite.

Nel caso di consorzi, il contributo è concesso tenendo conto del comune avente il maggior numero di abitanti.

A favore dei comuni che provvedono all'esecuzione di altre opere igienico-sanitarie e particolarmente mattatoi, lavatoi, bagni pubblici e ambulatori, è concesso un contributo costante per trentacinque anni del 2,50 per cento nella spesa riconosciuta necessaria e fino al limite di spesa di lire 50 milioni per ciascuna opera.

ART. 5.

A favore degli enti di cui al precedente articolo 4 che provvedono all'ampliamento di ospedali, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinque anni nella spesa riconosciuta necessaria, nella seguente misura:

1°) del 2,50 per cento nei comuni con popolazione non superiore ai 30 mila abitanti e fino al limite di spesa di lire 80 milioni;

2°) del 2 per cento nei comuni con popolazione non superiore a 50 mila abitanti e fino al limite di spesa di lire 150 milioni;

3°) dell'1,50 per cento nei comuni con oltre 50 mila abitanti e fino al limite di spesa di lire 200 milioni.

il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinque anni nella spesa riconosciuta necessaria, quando i comuni siano sprovvisti di tali opere o queste, su proposta dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, siano dichiarate tecnicamente inidonee, e non suscettibili di miglioramento con decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello dei lavori pubblici, nella seguente misura:

1°) del 4 per cento nei comuni con popolazione non superiore ai 30 mila abitanti e fino al limite di spesa di lire 200 milioni;

2°) *identico*;

3°) *identico*.

Lo stesso contributo di cui al precedente numero 3°) può essere concesso per le opere ospitaliere di competenza delle Amministrazioni provinciali, senza limiti di popolazione e fino al limite di spesa di lire 500 milioni.

Il contributo di cui ai precedenti commi può essere concesso nella spesa per il completamento di ospedali, quando le opere di completamento siano necessarie per la funzionalità delle parti già costruite.

Identico.

Identico.

ART. 5.

Identico.

1°) *identico*;

2°) *identico*;

3°) *identico*.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Nel caso di consorzi si applica la disposizione del secondo comma del precedente articolo.

ART. 6.

A favore di provincie, comuni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dei consorzi provinciali antitubercolari, che provvedono alla costruzione o al completamento di tubercolosari o preventori, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinque anni nella spesa riconosciuta necessaria nella misura del 4 per cento fino al limite di spesa di lire 200 milioni e del 2 per cento per la parte eccedente tale spesa e sino a raggiungere il limite di altre lire 250 milioni.

Nel caso di ampliamento di tubercolosari o preventori esistenti può essere concesso un contributo nella misura del 2 per cento nella spesa necessaria fino al limite di lire 100 milioni e dell'1 per cento per la parte eccedente tale spesa fino a raggiungere il limite di altre lire 100 milioni.

ART. 7.

Il Ministero dei lavori pubblici, su conforme parere del Ministero della pubblica istruzione in ordine alle singole domande, è autorizzato a concedere, a favore dei comuni e degli altri enti obbligati a fornire i locali ad uso di scuole statali, un contributo costante per trentacinque anni:

a) nella misura del 4 per cento della spesa riconosciuta necessaria per la costruzione degli edifici per l'istruzione elementare

Nel caso di consorzi si applica la disposizione del quarto comma del precedente articolo.

ART. 6.

Identico.

ART. 6-bis.

Nel termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge è compilato, a cura del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quelli del tesoro e dell'interno, d'intesa con l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, l'elenco delle opere ospitaliere di cui sia riconosciuta la necessità nei comuni del Mezzogiorno e delle Isole.

Per le opere incluse nell'elenco il contributo statale è stabilito nella misura del 5 per cento.

Quando l'ospedale debba sorgere a cura di più Enti interessati, nell'elenco sono indicati gli Enti tenuti a provvedervi consorzialmente ed è stabilita la sede dell'opera col criterio della più conveniente ubicazione e della più facile accessibilità.

ART. 7.

Identico.

1°) nella misura del 4 per cento della spesa riconosciuta necessaria per la costruzione degli edifici per l'istruzione elementare

nei comuni obbligati alla costruzione, in rapporto alla popolazione scolastica;

b) nella misura del 3 per cento della spesa riconosciuta necessaria per la costruzione di edifici per le scuole e i corsi di avviamento professionale, per le scuole e gli Istituti tecnici industriali, agrari e nautici, per le scuole professionali femminili di 1° e 2° grado e per le scuole e gli istituti di arte;

c) nella misura del 2,50 per cento della spesa riconosciuta necessaria per la costruzione di edifici per le scuole e gli istituti tecnici commerciali e per geometri, per le scuole e gli istituti medi di ogni altro ordine e tipo;

d) nella misura del 4 per cento, del 3 per cento e del 2,50 per cento della spesa riconosciuta necessaria per l'arredamento rispettivamente degli edifici scolastici di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo, limitatamente a banchi, cattedre e lavagne.

e) nella misura del 4 per cento, del 3 per cento e del 2,50 per cento della spesa riconosciuta necessaria per l'ampliamento e il riattamento, rispettivamente, degli edifici esistenti per le scuole di cui alle lettere a), b) e c); e nella misura unica dell'1,50 per cento della spesa riconosciuta necessaria per l'integrazione dell'arredamento delle stesse scuole.

Per gli edifici per l'istruzione elementare in sedi rurali, con non più di due aule e i relativi alloggi per gli insegnanti, il contributo può essere elevato sino al 4,50 per cento delle spese di costruzione o di riattamento e di arredamento limitatamente a banchi, cattedre e lavagne.

Il contributo di cui ai precedenti commi viene elevato di un punto quando si tratti di edifici da costruire in comuni dell'Italia meridionale ed insulare.

ART. 8.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere ai comuni interessati un contributo costante per trentacinque anni nella misura del 4 per cento della spesa riconosciuta necessaria per nuove opere straordinarie o per opere di miglioramento nei porti e ap-

nei comuni obbligati alla costruzione, in rapporto alla popolazione scolastica, nonché per la costruzione di asili infantili;

2°) *identico*;

3°) *identico*;

4°) nella misura del 4 per cento, del 3 per cento e del 2,50 per cento della spesa riconosciuta necessaria per l'arredamento rispettivamente degli edifici scolastici di cui ai numeri 1°) 2°) e 3°) del presente articolo, limitatamente a banchi, cattedre e lavagne;

5°) nella misura del 4 per cento, del 3 per cento e del 2,50 per cento della spesa riconosciuta necessaria per l'ampliamento e il riattamento, rispettivamente, degli edifici esistenti per le scuole di cui ai numeri 1°), 2°) e 3°); e nella misura unica dell'1,50 per cento della spesa riconosciuta necessaria per l'integrazione dell'arredamento delle stesse scuole.

Gli stessi benefici di cui al comma precedente possono essere concessi anche ai comuni che, pur non essendovi obbligati, intendano costruire edifici ad uso di scuole legalmente riconosciute, quando nel comune stesso non esista altra scuola statale dello stesso ordine e tipo.

Identico.

Soppresso.

ART. 8.

Identico.

prodi di quarta classe, con particolare riguardo per quelli interessanti l'attività peschereccia.

ART. 9.

Le provincie, i comuni e gli altri enti per procurarsi i mezzi per l'esecuzione di opere di cui alla presente legge possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti o con altri Istituti di credito o anche con privati nel limite di spesa risultante dai preventivi debitamente approvati.

Quando il mutuo non sia contratto con la Cassa depositi e prestiti la percentuale del contributo statale è elevata del 40 per cento della differenza fra il saggio praticato dalla Cassa medesima e quella dell'altro mutuante, purché quest'ultimo saggio non superi il 7 per cento.

Il contributo dello Stato è corrisposto direttamente al mutuante. Quando il mutuo sia contratto per somma inferiore alla spesa necessaria il contributo è corrisposto in proporzione alla somma mutuata: e la restante quota è corrisposta direttamente all'Ente interessato.

L'erogazione del mutuo è fatta in ogni caso in base a certificati di avanzamento dei lavori, vistati dal competente Ufficio del Genio civile, alle ordinanze del prefetto o dell'autorità giudiziaria per le espropriazioni e per l'ultima rata in base al certificato di collaudo approvato.

ART. 8-bis.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere ai comuni un contributo costante per 35 anni nella misura del 4,50 per cento della parte di spesa riconosciuta ammissibile a loro carico per la costruzione o il completamento delle opere occorrenti per fornire di energia elettrica i comuni stessi e le frazioni che ne siano sprovvisti.

ART. 9.

Identico.

Quando il mutuo non sia contratto con la Cassa depositi e prestiti la percentuale del contributo statale è elevata, per la durata effettiva del mutuo, del 40 per cento della differenza fra il saggio praticato dalla Cassa medesima e quello dell'altro mutuante, purché questo ultimo saggio non superi il 7 per cento. Tuttavia, nel caso in cui il saggio suddetto sia più elevato, la maggiorazione del contributo potrà essere concessa calcolandola soltanto per la parte non eccedente il 7 per cento.

Identico.

Quando il mutuo sia contratto per durata inferiore ai 35 anni, il contributo dello Stato sarà corrisposto direttamente all'Ente mutuatario dalla data di scadenza del mutuo fino alla trentacinquesima annualità. Ciò avverrà anche nel caso di riscatto del mutuo prima della scadenza, a partire dalla dichiarazione di avvenuto riscatto da parte dell'Ente mutuante.

Identico.

ART. 9-bis,

Per i comuni, le provincie, le istituzioni di beneficenza e loro consorzi appartenenti all'Italia meridionale ed insulare il contributo per le opere indicate nei precedenti articoli 2, quarto comma, 3 — limitatamente alle opere di miglioramento e ampliamento — 4, 5, 6, 7 ed 8, è elevato di un punto.

ART. 9-ter.

Nel caso in cui le provincie dell'Italia meridionale ed insulare ed i comuni delle stesse regioni aventi popolazione non superiore a 75.000 abitanti, nonché i comuni del resto del territorio nazionale aventi popolazione non superiore a 10.000 abitanti si trovino nella impossibilità di garantire in tutto o in parte con la sovraimposta fondiaria o con l'imposta di consumo i mutui per la esecuzione delle opere previste dalla presente legge, i mutui stessi saranno concessi dalla Cassa depositi e prestiti e garantiti dallo Stato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'interno.

In relazione alla garanzia prestata ai sensi del precedente comma, il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte dell'Ente mutuatario alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica della inadempienza, senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte della Cassa depositi e prestiti, provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito alla Cassa stessa in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'Ente mutuatario.

ART. 10.

Gli enti interessati all'esecuzione delle opere di cui ai precedenti articoli per ottenere il contributo dello Stato devono presentare domanda al Ministero dei lavori pubblici, unendovi una relazione atta a dimostrare la necessità dell'opera e, possibilmente, il progetto di massima od esecutivo della stessa.

ART. 11.

Il Ministro dei lavori pubblici determinerà trimestralmente, in relazione agli stanziamenti di bilancio per la concessione dei contributi dello Stato per le diverse categorie delle opere previste nei precedenti

ART. 10.

Identico.

ART. 11.

Il Ministro dei lavori pubblici determinerà trimestralmente, in relazione agli stanziamenti di bilancio per la concessione dei contributi dello Stato per le diverse categorie delle opere previste nei precedenti articoli,

articoli, il programma esecutivo dei lavori per ciascuna regione.

ART. 12.

Le opere comprese nei programmi formati a norma del precedente articolo saranno eseguite a cura degli enti interessati, dopo che siano intervenute l'approvazione dei progetti esecutivi nonché la concessione del contributo dello Stato da parte dei Provveditorati alle opere pubbliche o dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici a seconda della rispettiva competenza in relazione all'importo della spesa.

In ciascun progetto sarà computata per spese di compilazione, direzione e sorveglianza e per spese di collaudo, una somma corrispondente al 5 per cento dell'ammontare dei lavori e delle espropriazioni risultante dal progetto approvato.

Il collaudo delle opere sarà eseguito con le norme vigenti per i lavori di conto dello Stato da un funzionario del Genio civile, il quale dovrà accertare che l'opera sia bene eseguita ed in corrispondenza al progetto approvato.

Le spese di collaudo sono a carico degli enti.

ART. 13.

Con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici sarà stanziata annualmente nella parte straordinaria dello stato di previsione medesimo, la somma occorrente per il pagamento dei contributi di cui alla presente legge.

Per l'esercizio 1949-50 gli stanziamenti saranno così ripartiti:

1°) per contributi nella costruzione delle opere stradali di cui all'articolo 2 . . L. 310 milioni

il programma esecutivo dei lavori per ciascuna regione, dando preferenza alle richieste per le opere di prima necessità dei comuni minori.

ART. 12.

Identico.

In ciascun progetto sarà computata, per spese di compilazione, direzione e sorveglianza e per spese di collaudo, una somma corrispondente al 5 per cento dell'ammontare dei lavori e delle espropriazioni risultante dal progetto approvato. Tale percentuale potrà essere elevata fino al 7 per cento per le strade e gli acquedotti.

Il collaudo delle opere sarà eseguito con le norme vigenti per i lavori di conto dello Stato.

Identico.

Nel caso in cui gli Enti locali facciano ricorso, per la realizzazione delle opere contemplate dalla presente legge, alle prestazioni di tecnici liberi professionisti, per la liquidazione delle relative competenze si applicano, salvo patti più favorevoli agli Enti, le tariffe nazionali per gli ingegneri ed architetti e per i geometri ridotte del 20 per cento.

ART. 13.

Con le leggi di approvazione dei relativi stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici sarà fissato annualmente nella parte straordinaria dello stato di previsione medesimo il limite degli impegni da assumere per l'applicazione della presente legge. Nel o stato di previsione del Ministero del tesoro sarà stanziata annualmente la somma relativa agli eventuali oneri dipendenti dalla garanzia concessa ai sensi dell'articolo 9-ter.

Per l'esercizio 1949-50 gli impegni che il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere sono fissati come segue:

1°) per contributi nella costruzione delle opere stradali di cui all'articolo 2 e

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2°) per contributi nella costruzione delle opere igieniche, di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6	»	350	»
3°) per contributi nella costruzione delle opere di edilizia scolastica di cui all'articolo 7.	»	300	»
4°) per contributi nella costruzione delle opere marittime di cui all'articolo 8	»	40	»

ART. 14.

Fermi rimanendo i maggiori benefici contenuti in leggi speciali, gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione della presente legge nonché gli atti di cessione del contributo dello Stato sono soggetti al trattamento fiscale stabilito per gli atti stipulati dallo Stato.

Sono salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari nonché i diritti ed i compensi spettanti agli Uffici del registro e delle imposte dirette.

Gli onorari notarili sono ridotti ad un quarto.

Gli interessi dei mutui stipulati ai fini della presente legge sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

ART. 15.

Le Casse di risparmio e le altre Aziende di credito indicate nell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sono autorizzate a concedere, anche in deroga ai propri statuti, i mutui previsti dalla presente legge.

ART. 16.

Le agevolazioni previste dalla presente legge per i comuni dell'Italia meridionale e insulare sono applicabili anche ai territori dei comuni compresi nelle provincie di Frosinone e di Latina e nell'ex circondario di Cittaducale.

Ai fini della concessione dei contributi di cui agli articoli 3, 4 e 5 per la determi-

delle opere elettriche di cui all'articolo 8-bis, lire 310 milioni, di cui 155 milioni per l'Italia meridionale ed insulare:

2°) per contributi nella costruzione delle opere igieniche di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 6-bis, lire 350 milioni, di cui 175 milioni per l'Italia meridionale ed insulare;

3°) per contributi nella costruzione delle opere di edilizia scolastica di cui all'articolo 7, lire 300 milioni, di cui 150 milioni per l'Italia meridionale ed insulare;

4°) per contributi nella costruzione delle opere marittime di cui all'articolo 8, lire 40 milioni, di cui 20 milioni per l'Italia meridionale ed insulare.

Le disponibilità che alla fine di ciascun esercizio non risultassero utilizzate saranno portate in aggiunta degli stanziamenti per gli anni successivi.

ART. 14.

Identico.

ART. 15.

Identico.

ART. 16.

Le disposizioni della presente legge riguardanti i comuni dell'Italia meridionale ed insulare sono applicabili anche ai territori dei comuni compresi nelle provincie di Frosinone e di Latina e nell'ex circondario di Cittaducale.

Soppresso.

nazione del limite di popolazione si tiene conto dei risultati dell'ultimo censimento ufficiale alla data della domanda di concessione.

ART. 17.

L'approvazione dei progetti delle opere contemplate nella presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

ART. 16-bis.

Ai fini della corresponsione dei contributi di cui agli articoli 3, 4 e 5, per la determinazione del limite di popolazione si tiene conto dei risultati dell'ultimo censimento ufficiale alla data della domanda di concessione.

ART. 17.

Identico.

ART. 18.

Alle operazioni di mutuo previste dalla presente legge non sono applicabili le limitazioni di cui all'articolo 300 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

ART. 19.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio dell'esercizio finanziario 1949-50, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

ART. 20.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.